



Prot. N. 71260/ 2011

Determinazione n. 2551 del 23/09/2011

OGGETTO: DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ LUCIO (URBINO) - MARCHE MULTISERVIZI S.P.A . AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO - DLGS. N. 152/2006 PARTE III BIS - ARTT. 29 NONIES E 29 TER E SS.MM.II. E DGRM N. 1547 DEL 05.10.2099 . MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA N. DD.26/VAA DEL 03.03.2011.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto, il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.3 - "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la *richiesta di nuovo impianto di trattamento del percolato della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

P.IVA/C.F.: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino

Visti

1. **Determinazione Dirigenziale Regionale 26/VAA di 3 marzo 2011** avente ad oggetto: DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI

Determinazione n. 2551 del 23/09/2011

PESARO. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, LOC. CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA.

La Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004;

La Legge Regionale n. 6/7;

La Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Ritenuto

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive, che dovessero intervenire in materia;

Visto

- la nota. Prot. n. 43664 del 6 giugno 2011, avente ad oggetto: *“lettera di trasmissione del materiale relativo alla modifica non sostanziale dell’A.I.A. n. 26/VAA del 03.03.2011, per richiesta autorizzazione impianto di trattamento percolato – discarica di Cà Lucio di Urbino”*;
- il documento d’istanza denominato: *“Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale* “con la quale veniva richiesta l’autorizzazione di che trattasi;
- il documento attestante l’avvenuto versamento, da parte della Ditta Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, Via dei Canonici, n. 144 degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 1.200,00 (milleduecento) ad Iscrizione: *“Oneri istruttori D.Lvo 152/06 – Gestione rifiuti – CAP 7840/4E. Marche Multiservizi S.p.A. – Impianto trattamento percolato discarica di Cà Lucio;*
-
- che l’impianto in oggetto risulta in linea con i criteri di ordine impiantistico e gestionale dettati dalle norme in vigore e, nello specifico, con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) del medesimo decreto (ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) ed il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , leggi che risultano organicamente

Determinazione n. 2551 del 23/09/2011

interconnesse in base ai contenuti dell'articolo 29 – bis, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato

- di dover subordinare la presente Determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;
- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 22 del Decreto Legislativo n° 22/97) e con il Piano Operativo Provinciale da questo discendente;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Supplemento Ordinario n° 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n° 59), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, e, nella fattispecie, i “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”;
- il medesimo Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia che “ con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di **adeguamento**, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi” e che sulla base della legge ivi menzionata, la discarica di Cà Lucio di Urbino (PU) ha doverosamente applicato i criteri di adeguamento i quali risultano oggi implementati nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 26/VAA del 3 marzo 2011 per il principio di equipollenza, sancito all'articolo 29 – bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 3, del Decreto Legislativo 152/06 secondo il quale: *“Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*.

Visti:

l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Determinazione n. 2551 del 23/09/2011

- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;.
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 29006, n. 152)*";
- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- visto lo Statuto dell'Ente;

Determinazione n. 2551 del 23/09/2011

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di nuovo impianto di trattamento del percolato della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, concedendo la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale s non quello stabilito dalle naturali e compiute fasi gestionali e post – gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico – gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto dalla legge prescritto a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:*

Ragione Sociale: Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro

P.IVA/C.F.: 02059030417

Sede legale e amministrativa: Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)

Sede impianto: Località Ca' Lucio - Comune di Urbino

2) di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Capo Ufficio 4.3.3.1 Dott. Massimo Baronciani della P.O. 4.3.3 e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la stessa struttura;

3) della presente Determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, all'ARPAM, alla Regione Marche e, per quanto riguarda questo ente, copia al Comando di Polizia Provinciale e l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;

4) di avvalersi dell'A.R.P.A.M. affinché sia garantita, nel contesto esistente dei controlli normalmente effettuati, l'estensione degli stessi allo scarico derivante dall'impianto autorizzato;

5) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con

Determinazione n. 2551 del 23/09/2011

ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/mb

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2551 del 23/09/2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 - B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti).

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "*il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*".

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) **modifica dell'impianto** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) **modifica sostanziale** (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) **impianto** (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di **modifica sostanziale e non sostanziale**, contemplando, per le **modifiche non sostanziali**, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;

- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

- **Considerato,**

le seguenti premesse normative,

-che per *rifiuto*, secondo la definizione di cui all'articolo 183 (definizioni) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, si intende: *“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”*;

-che per *scarico*, secondo la definizione di cui all'articolo 74 (definizioni), lettera ff, del medesimo decreto, si intende: *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”*;

-che il *percolato di discarica* generato all'interno della massa dei rifiuti per i ben noti processi chimico – fisici che lo contraddistinguono, viene definito, all'articolo 2 (definizioni), lettera m) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti): *“liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”*.

che l'impianto approvato rappresenta una B.A.T. (Best available technologies) applicata alla discarica di che trattasi;

- che l'applicazione di questa particolare B.A.T. contempla ed implica l'applicazione del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il cui allegato 1 “criteri costruttivi” , al punto 2.3 enuncia quanto segue: *“il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto”...*” *il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico e può rimanere confinato all'interno della discarica”*;

- la nota. Prot. n. 43664 del 6 giugno 2011, avente ad oggetto: *“lettera di trasmissione del materiale relativo alla modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 26/VAA*

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

del 03.03.2011, per richiesta autorizzazione impianto di trattamento percolato – discarica di Cà Lucio di Urbino”;

- il documento d'istanza denominato: “*Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale* “con la quale veniva richiesta l'autorizzazione di che trattasi;

- che il presente documento istruttorio costituisce epilogo e coronamento di un precedente e complessivo lavoro d'indagine, teso a risolvere la problematica afferente il trattamento *in situ* del percolato generato dalle discariche, e che aveva avuto inizio con la convocazione, in data 29 settembre 2010 di un Tavolo tecnico congiunto, non motivato da una istanza di parte, bensì da esigenze tecnico - amministrative nate a seguito di variazioni e modifiche intervenute nel panorama legislativo nazionale e regionale. Da questo punto di vista la Pubblica Amministrazione avvertiva un doveroso impulso al complessivo riassetto gestionale del *percolato di discarica* da inserire nell'ambito di un moderno ed efficace sistema tecnologico di riferimento, potendo contribuire allo sviluppo di una più ampia strategia, rappresentata dal concepimento di nuovi scenari impiantistici volti al trattamento di questa particolare tipologia di liquame. La problematica del percolato e della migliore modalità di trattamento ad opera di una impiantistica all'avanguardia, si sarebbe cioè risolta ispirandosi all'applicazione dei principi rappresentati dalla leale collaborazione intersoggettiva tra enti variamente operanti nel contesto provinciale, potendo così favorire così la creazione di un inedito modello tecnologico - gestionale, in grado di sganciarsi definitivamente sia da situazioni perennemente emergenziali che da una consolidata ed anacronistica dipendenza da impianti extra - regionali e, di conseguenza, da condizionamenti di carattere logistico ed economico che, proprio in relazione a siffatte opportunità, risulterebbero oggi non più giustificabili

- che l'azione amministrativa, in tal senso sviluppatasi, ha permesso di verificare con alto grado di oggettività, come determinate e risoltrici risposte, possano essere oggi fornite da moderne tecnologie che già da tempo operano in questo delicato settore;

- *il Tavolo Tecnico pluritematico tenutosi in data 16 febbraio 2011, avente ad oggetto: “applicazione normativa A.I.A. – gestione percolato discariche – ammissibilità dei rifiuti in discarica. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo III – bis – Articolo 29 – nonies – Autorizzazione Integrata Ambientale – Decreto Legislativo 13*

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

gennaio 2003, n. 36 – Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 – Delibera di Giunta Regione Marche n° 1735 del 29 novembre 2010”.

- *il Tavolo Tecnico tenutosi in data 1 luglio 2011, avente ad oggetto: “Tavolo Tecnico relativo alla installazione di depuratori ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nelle discariche di Cà Lucio (Urbino) e Cà Mascio (Montecalvo in Foglia). Decreto Legislativo n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e Decreto Legislativo n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle A.I.A. Venerdì 01 luglio 2011”.*

- che nel corso del suddetto Tavolo Tecnico, l'Ufficio 4.3.1.2, richiedeva la presentazione della seguente documentazione, da intendersi parte integrante della presente Determinazione:

1) *Caratterizzazione qualitativa delle acque di scarico, in entrata all'impianto di depurazione (PTA – NTA artt. 23 e 29);*

2) *relazione in merito alla capacità di rimozione degli inquinanti presenti, da parte dell'impianto di depurazione adottato, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lvo n. 152/02006 e s.m.i. (relativamente alla caratterizzazione delle acque di scarico di cui al punto 1);*

3) *Valutazione della necessità di modificare il piano di controllo e monitoraggio della discarica in relazione nuovo piano di emissione (scarico in acque superficiali);*

- che nel corso del tavolo Tecnico medesimo, l'A.R.P.A.M. Servizio Acque richiedeva quanto segue:

a) *Verifica della qualità del percolato trattato presso l'impianto ad osmosi inversa di Cà Guglielmo di Cagli, ritenuto analogo a quello di Cà Lucio e ciò al fine di verificare le caratteristiche da rispettare in relazione allo scarico.*

- che in data 7 luglio 2011 (prot. n. 11564 ad oggetto: “trasmissione analisi richieste – discariche Gruppo Marche Multiservizi S.p.A.), in risposta alla richiesta specifica dell'A.R.P.A.M. e della Provincia di Pesaro – Urbino, pervenivano presso gli uffici dell'amministrazione provinciale i documenti riportanti sia le analisi effettuate negli anni 2009 e 2010 afferenti il percolato prodotto delle discariche di Cà Lucio di Urbino, Cà Mascio di Montecalvo in Foglia e Cà Guglielmo di Cagli, quest'ultima utilizzata a scopi prevalentemente comparativi, che le analisi del permeato in uscita dall'impianto di osmosi inve, già attivo presso la discarica di Cà Guglielmo di Cagli (anch'essa utilizzata per scopi prevalentemente comparativi);

- che in relazione al summenzionato Tavolo Tecnico (1 luglio 2011) l'A.R.P.A.M. – Dipartimento Provinciale di Pesaro, rilasciava un proprio parere (oggetto: “richiesta parere tecnico in merito all'installazione di depuratore ad osmosi inversa per il

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

trattamento del percolato prodotto dalla discarica di Cà Lucio di Urbino D.Lgs. 152/06 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle A.I.A.), mediante il quale si esprimevano le seguenti considerazioni: *“Per quanto riguarda l’installazione del depuratore ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nella discarica di Cà Lucio (Urbino) si esprime parere favorevole alla soluzione tecnologica adottata in quanto conforme a quanto prescritto al punto 2.3 dell’allegato 1 al D.Lgs 36/03 (“il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico, il concentrato può rimanere confinato all’interno della discarica”);*

- di DARE ATTO che il codice identificativo dello scarico di che trattasi, desunto in base al Piano regionale di Tutela delle Acque NTA, articolo 29, è il seguente:

CODICE IDENTIFICATIVO DELLO SCARICO IT 041 067 03 ISC.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA A.R.P.A.M.

- all’interno dello stesso parere l’A.R.P.A.M – Dipartimento Provinciale di Pesaro forniva le seguenti **prescrizioni**, da considerarsi parti integranti la presente Determinazione:

- **a) lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 152/2006;**

- **b) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;**

- **c) lo scarico terminale, la cui ubicazione non potrà subire modifiche non autorizzate, dovrà rimanere sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, e cioè nel pozzetto d’ispezione; il pozzetto d’ispezione dovrà inoltre essere mantenuto perfettamente efficiente, pulito ed idoneo al prelievo;**

- **d) lo scarico non deve produrre inconvenienti ambientali, quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosoli, ecc., si consiglia pertanto una periodica pulizia e manutenzione del fosso recettore**

nel punto di immissione dello scarico, in particolare nei periodi estivi e siccitosi, onde garantirne il deflusso verso il corso d'acqua principale;

- e) devono essere effettuati autocontrolli sullo scarico, con frequenza di almeno 4 volte all'anno, per la verifica dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, ammoniaca, metalli (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr tot., Ni, Hg, As). I risultati degli autocontrolli devono essere inviati, anche annualmente, sia ad A.R.P.A.M. che alla provincia, ed essere tenuti a disposizione per i competenti organi di controllo in caso d'ispezione;

- g) analogamente dovranno essere effettuate, con cadenza di prelievo ed invio almeno annuale, le analisi di caratterizzazione del percolato in ingresso all'impianto ad osmosi;

- h) dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle acque superficiali, con localizzazione dei punti di misura, cadenza di campionamento e tipologia di indagini da concordare con A.R.P.A.M.; i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati, contestualmente agli esiti degli autocontrollo, sia ad A.R.P.A.M. che alla Provincia;

- i) per il buon funzionamento dei sistemi di depurazione devono essere effettuate le operazioni di manutenzione periodiche da parte sia del gestore che di ditta specializzata; il piano di manutenzione dovrà essere inviato ad A.R.P.A.M. ed alla Provincia, all'inizio dell'attività ed ogni qualvolta intervengono variazioni dello stesso. Dovrà inoltre essere tenuto a disposizione in caso di eventuali controlli, il registro di annotazione delle avvenute operazioni;

- l) il soggetto gestore deve inoltre comunicare all'Autorità Competente ed all'A.R.P.A.M., le modalità di gestione delle eccedenze del percolato trattato nell'impianto nei periodi piovosi, con previsione delle quantità eventualmente da stoccare e/o conferire altrove e relative destinazioni;

- m) il soggetto gestore è tenuto ad applicare, in ossequio alle Norme Tecniche Attuative del Piano di Tutela delle Acque, quanto specificatamente previsto all'articolo 29, comma 22: "Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali e sul suolo devono essere identificabili con apposita segnaletica inamovibile, tale da permetterne la facile individuazione, riportata come prescrizione nel documento autorizzatorio; la segnaletica deve riportare un codice identificativo composto da: IT ppp ccc 01234ISC dove ppp indica il codice ISTAT del comune e 01234 la numerazione sequenziale dello scarico industriale nell'area comunale seguita dalla ditta ISC. I nuovi scarichi devono essere adeguati entro 30

giorni dal rilascio dell'autorizzazione, mentre per gli scarichi esistenti ed autorizzati i titolari provvedono entro 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA..

n) entro 30 gg dalla data di attivazione dello scarico in acque superficiali deve essere installata nei pressi del punto di scarico, apposita segnaletica inamovibile al fine di permetterne la facile individuazione, così come previsto dall'articolo 29, comma 22 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Tale segnaletica dovrà riportare il seguente codice identificativo: CODICE IDENTIFICATIVO DELLO SCARICO IT 041 067 03 ISC.

- che il tavolo tecnico all'uopo convocato concludeva i propri lavori esprimendo **parere positivo** relativamente alla installazione di un depuratore ad osmosi inversa per il trattamento del percolato, identificando il progetto medesimo nel contesto delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, e ciò ai sensi dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che della Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009;

- che le conclusioni favorevoli, espresse nell'ambito del Tavolo tecnico svoltosi in data 1 luglio 2011, si riassumevano in una valutazione positiva del progetto preliminare di chiusura avendo contemplato la possibilità di rilasciare la presente autorizzazione intesa quest'ultima nell'accezione di modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata mediante Determinazione Dirigenziale Regionale 26/VAA dl 3 marzo 2011 avente ad oggetto: DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2005. MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DI PESARO. DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI, LOC. CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA;

che, sulla base delle conclusioni elaborate nel corso del Tavolo Tecnico congiunto, svoltosi in data 29 settembre 2010, si era valutata la possibilità, peraltro suffragata dal favore ivi espresso dall'A.R.P.A.M. di Pesaro, di apporre una modifica al P.G.O. (Piano di gestione Operativa) esistente, con specifico riferimento alla durata temporale di anni due (2) prevista e concessa per praticare il ricircolo del concentrato nell'ambito della discarica;

- che la normativa vigente (Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, allegato 1, punto 2.3), non stabilisce limiti di carattere temporale alle modalità di confinamento del concentrato in discarica, enunciando che il concentrato può altresì rimanere confinato in discarica senza che si prevedano tempi definiti, sia durante la fase operativa che post – gestionale, purché risulti comunque verificabile e riscontrabile

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

il contributo della concentrazione del percolato, all'abbassamento del battente idraulico nel contesto della discarica medesima;

- che sulla base delle predette valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e normativo ed a fronte della precisa richiesta avanzata da Marche Multiservizi S.p.A., in qualità di ente Gestore diretto, e dalle Società controllate (rappresentate da MMS Ecologica e Naturambiente di poter rilanciare il concentrato nell'ambito delle discariche prescindendo dalla data di chiusura delle stesse (prot. n. 14665) la Provincia di Pesaro – Urbino concede la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale se non quello stabilito dalle naturali e compiute durante delle fasi gestionali e post – gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico – gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto dalla legge prescritto.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA PROVINCIA DI PESARO - URBINO

l'ente gestore dovrà comunicare, con congruo anticipo sia ad A.R.P.A.M. (Dipartimento provinciale di Pesaro) che all'Amministrazione Provinciale di Pesaro – Urbino, l'effettuazione dello scarico proveniente dall'impianto ad osmosi inversa;

Visto

- l'elenco degli elaborati riportato nell'Allegato "A" alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione;

- il verbale del tavolo Tecnico tenutosi in data 1 luglio 2011. avente ad oggetto: "Tavolo Tecnico relativo alla installazione di depuratori ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nelle discariche di Cà Lucio (Urbino) e Cà Mascio (Montecalvo in Foglia). Decreto Legislativo n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e Decreto Legislativo n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle A.I.A" e riportato nell'Allegato "B" alla presente Determinazione;

- Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241,

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

P R O P O N E

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di nuovo impianto di trattamento del percolato della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU) - modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, concedendo la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale se non quello stabilito dalle naturali e compiute durante delle fasi gestionali e post – gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico – gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto dalla legge prescritto a favore della Ditta:*

Ragione Sociale: **Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro**

P.IVA/C.F.: **02059030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 – Pesaro (PU)**

Sede impianto: **Località Ca' Lucio - Comune di Urbino**

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2551 del 23/09/2011

ALLEGATO “A”

ELENCO DEGLI ELABORATI PRESENTATI IN DATA

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

Documento 1. Allegato 5/F “Art. 29 – ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Articolo 213 del Decreto Legislativo n. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale”.

Documento 2. Relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate, all’A.I.A. 26/VAA del 03.03.2011 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta. Come previsto al punto 1.3 dell’allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 5 ottobre 2009 e dal punto 4.3 dell’allegato a della Delibera di G.P.. n. 417 del 20.11.2009. Marche Multiservizi S.p.A.

Documento 3. “Nuovo impianto containerizzato per il trattamento del percolato di discarica – Relazione tecnica” – Studio Geologico Geotecnico Dott. Piergiacomo Beer, Ing. Ilaria Tonelli.

Documento 4. “Allegato 1 – Relazione geologica, geotecnica e sismica” - Studio Geologico Geotecnico Dott. Piergiacomo Beer, Ing. Ilaria Tonelli

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Documento 5. “Allegato 2 – valutazione dello scarico delle acque reflue del nuovo impianto di depurazione DEL PERCOLATO NEL Rio Cà Murione – Relazione idrogeologica – Studio Geologico Geotecnico Dott. Piergiacomo Beer, Ing. Ilaria Tonelli.

Documento 6. Attestazione di versamento del costo relativo alle spese istruttorie tramite bonifico bancario, alla Tesoreria Banca dell’Adriatico CIN S; ABI 5748; CAB 13312; C.C. n. 06700007010b; Iban IT03 S057 4813 3120 6700 10b, specificando la causale “oneri istruttori D.Lvo 152/06 – gestione rifiuti – c.a.p. 7840/4e – Marche Multiservizi – impianto trattamento discarica Cà Lucio di importo pari a 1.200,00 €.: ”

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA

1. Tavola 1. Planimetria stato futuro. Scala 1:1000.
2. Tavola 2. Pianta e sezioni impianto. Scala 1:100.
3. Tavola 3. Schema processo di trattamento del percolato.

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2551 del 23/09/2011

ALLEGATO “B”

ESTRATTO

PROT. 56472/2011
20.07.2011

Pesaro,

OGGETTO: Verbale del Tavolo Tecnico relativo alla installazione di depuratori ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nelle discariche di Cà Lucio (Urbino) e Cà Mascio (Montecalvo in Foglia) . D.Lgs.n. n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs.n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle AIA. Venerdì 01 luglio 2011.

VERBALE di TAVOLO TECNICO

Per l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

-Servizio Ambiente – P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti:

Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Autorizzazioni Integrate Ambientali : Dott. Massimo Baronciani;

– Funzionario Ufficio 4.3.3.1-:

Dott. Giovanni Cassiani – Verbalizzatore;

– Ufficio 4.3.1.2-Responsabile del procedimento Autorizzazioni acque reflue urbane: Dott.ssa

Elena Bracci.

Per l'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

-Servizio Acque:

- Responsabile UO Scarichi/Fiumi: Dott.ssa Gioconda Bezziccheri;

-Servizio Rifiuti/Suolo:

- Responsabile UU.OO. Discariche/cave e Siti inquinati: Dott. Massimo Mariani.

Per MMS Ecologica S.r.l.

- Dott. Piergiacomo Beer.

Per Marche Multiservizi S.p.a. e Naturambiente S.r.l.

- Ing. Renato Testalunga;
- Ing. Daniela Ugolini;

Per il Comune di Montecalvo in Foglia:

- Geom. Sanchini Alfonso

Il Comune di Urbino è risultato assente.

Il dibattito attiene all'analisi dei temi proposti, dalle specifiche istanze dei gestori delle discariche di Cà Mascio (Montecalvo in Foglia) e Cà Lucio (Urbino), in merito alla progettazione ed installazione di depuratori del percolato prodotto dalle discariche, tramite impianti ad osmosi inversa. Finalità dell'incontro la discussione delle problematiche tecniche, normative ed amministrative, confluenti nello snellimento ed ottimizzazione del procedimento autorizzatorio dell'Ente, rivolto alle nuove tecnologie, finalizzate all'attenuazione degli impatti sulle matrici ambientali coinvolte.

SECONDA SESSIONE – Discarica di Cà Lucio - Urbino

Baroncini: pur in assenza di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Urbino, dichiara aperti i lavori del tavolo, in riferimento alla proposta progettuale per la BAT di depurazione del percolato presso la discarica di Cà Lucio, illustrando le caratteristiche del sito di discarica e accennando ad informazioni tecniche sui vantaggi del nuovo sistema depurante.

Beer: sulla traccia prospettica del progetto esposto nella fase precedente del tavolo illustra le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto destinato al trattamento del percolato presso il sito Urbinato. Dall'inquadramento progettuale risulta un impianto ad osmosi inversa con capacità di trattamento pari a 60 mc/gg, con scarico del relativo permeato recapitante nel fosso posto a valle della discarica denominato Rio Cà Murdione (scarico nei limiti di Tab.3. All.5 parte III, D.Lgs.n.152/06), tramite tubazione di 400 metri. Medesimi risultano i vantaggi, i criteri costruttivi e gli effetti positivi sugli impatti dell'ambiente circostante con quote di permeato e concentrato residui prodotti in eguali percentuali, rispetto all'impianto progettato per Cà Mascio. Con esame della Tavola 1 allegata alla documentazione di istanza, riferisce sulla collocazione geografica dell'impianto all'interno dei confini della discarica, programmata presso l'ultimo lotto dell'impianto

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

(ultimo gradone), laddove sorgeranno numero due silos adeguati a creare un franco di stoccaggio del concentrato per 6 giorni. Sottolinea quindi la differenza di quota o meglio il dislivello esistente tra il depuratore e lo scarico i cui disagi potranno essere risolti con stazione di pompaggio del permeato. La condotta di 400 metri sopra accennata potrà subire variazioni in aumento in funzione del raggiungimento del punto esatto di intercettazione del recapito, identificato nell'intersezione di due fossati confluenti nel corso del Cà Murdione.

In conformità con la definizione di corpo idrico superficiale, dedotto dal contenimento entro i 120 giorni annui di secca, ripercorre ed illustra le modalità di calcolo adottate per la stima delle giornate di portata nulla oggetto di limite. Elementi utili al calcolo risultano essere stati: i dati sulla piovosità intermedia dei periodi abitualmente considerati di secca (maggio-agosto) ad esempio episodio di precipitazioni abbondanti rilevato in data 26.08.2006, valori di traspirazione ed evapotraspirazione rilevati in loco.

Bracci: rileva che non ricadendo, l'impianto in esame, in una Area sensibile o Bacino drenante, decade l'importanza della presenza di azoto e fosforo nel permeato di scarico.

→ a seguito della conclusione della parte I° e parte II° del Tavolo Tecnico si registrano note scritte riportate su apposita modulistica, alle quali si dà evidenza:

Dott.ssa Elena Bracci (nota scritta) :

“ Per entrambe i progetti, si ritiene che la documentazione agli atti debba essere integrata con quanto di seguito riportato:

- 4) Caratterizzazione qualitativa delle acque di scarico, in entrata all'impianto di depurazione (PTA – NTA artt. 23 e 29);
- 5) In seguito alla caratterizzazione delle acque di scarico, relazionare in merito alla capacità di rimozione degli inquinanti presenti, da parte dell'impianto di depurazione adottato, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lvo n. 152/02006 e s.m.i.;
- 6) Dovrà essere valutata la necessità di modificare il piano di controllo e monitoraggio della discarica in relazione nuovo piano di emissione (scarico in acque superficiali);
- 7) Relativamente alla discarica di Cà Mascio (scarico proveniente dall'impianto ad osmosi inversa recapitante nel fosso Cà Lanciarino) deve essere chiarito se il corpo idrico recettore è situato nel bacino drenante dell'area sensibile del Fiume Foglia (Tav.2-A.3.1 del PTA) ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal PTA NTA art.16 -comma 6.

Geom. Alfonso Sanchini (nota scritta):

“Avendo ricevuto in data 30.06.2011 (Prot.n. 2073) la convocazione al tavolo tecnico, il Comune di Montecalvo in Foglia si riserva di esaminare attentamente il progetto del nuovo impianto di trattamento del percolato (discarica di Cà Mascio) ed esprimere in tempi brevi, con proprio atto deliberativo eventuali osservazioni e prescrizioni”

Dott.ssa Gioconda Bezziccheri (nota scritta):

“ Si rimane in attesa di conoscere, per la discarica di Cà Mascio, la caratterizzazione del percolato.

Si chiede inoltre di verificare la qualità del percolato trattato dall'impianto a osmosi inversa di Cagli, che si ritiene per analogia simile a quello di Cà Mascio. Tutto ciò per verificare le caratteristiche da rispettare nello scarico in relazione alla portata del fosso di Cà Lanciarino. Quanto sopra vale anche per la discarica di Cà Lucio.”

CONCLUSIONE DELLA SECONDA SESSIONE:

Baronciani: esprime parere positivo al progetto di depurazione ad osmosi inversa presso la discarica di Cà Lucio in Urbino , riproponendo alcune prescrizioni in ordine all'acquisizione di dati e referti analitici inerenti alle caratteristiche dei liquami in ingresso e dei reflui in uscita dall'impianto di trattamento del percolato.

Attribuisce quindi al verbale del tavolo tecnico l'importanza di documento testimoniante gli esiti della seduta nelle sue due sessioni e assegna ai presenti il compito di esprimere con osservazioni, note aggiuntive e di conferma sullo sviluppo delle problematiche trattate.

Alle ore 13.30 ha termine la seduta del Tavolo Tecnico nelle svolgimento delle sue due sessioni.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZATORE

Dott. Giovanni Cassiani

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

4.3.1.1

Rifiuti

Autorizzazioni Impianti Gestione

Autorizzazioni Integrate Ambientali

Dott. Massimo Baronciani

MB/gic